

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a socio unico

Via Giulini n. 15
22100 COMO

Determinazione del Direttore Generale relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 e della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020

DETERMINAZIONE N. 189/2021 DATATA 9.11.2021

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 76/2020, come modificato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, del servizio di organizzazione e svolgimento di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs. n. 81/2008

CIG N. Z7A33D243F

CIG N. Z6E33D24EF

Il sottoscritto Dott. Angelo Pozzoni, in qualità di Direttore Generale di Como Servizi Urbani s.r.l. a socio unico (in seguito CSU),

considerato

che CSU, quale società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Como, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali relativi ad "autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive", servizi come dettagliatamente indicati nell'Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti servizi;

che CSU provvede alla gestione di cui sopra per il tramite di un proprio organico di lavoratori dipendenti;

che CSU è tenuta ad osservare le disposizioni del Dlgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed, in adempimento a dette disposizioni, ad organizzare per il proprio personale corsi di formazione appunto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, corsi da organizzare periodicamente e con una diversa cadenza a seconda della mansione svolta e/o della tipologia del corso;

che al fine di ottemperare alle disposizioni del Dlgs. n. 81/2008 ed organizzare i corsi di cui sopra, è emersa la necessità di acquisire ed affidare il servizio di organizzazione e svolgimento di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

che CSU ha esaminato la tipologia di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro offerti sia da Unindustria Servizi s.r.l., C.F. 02749590135, con sede in Como, in via Raimondi n. 1, a cui è stato affidato il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 31 del Dlgs. n. 81/2008, con assunzione del ruolo e delle funzioni di "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (di cui alla determina n. 230/2020 del 29.12.2020), che da Confservizi Cispel Lombardia, C.F. 04602330153, con sede in Rozzano (20089 MI),

in Strada 4, Palazzo Q7, Associazione di categoria che rappresenta le aziende che operano a livello locale nei servizi di pubblica utilità, Associazione a cui CSU ha aderito, a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18.01.2021;

che l'offerta formativa sia da parte di Unindustria Servizi s.r.l. che di Confservizi Cispel Lombardia risulta soddisfare le esigenze formative di CSU ed i corrispettivi richiesti per i singoli corsi risultano congrui ed idonei;

che CSU è interessata allo svolgimento sia di taluni corsi offerti da Unindustria Servizi s.r.l. che di alcuni corsi offerti da Confservizi Cispel Lombardia e ciò in ragione sia della tipologia del corso che del luogo di svolgimento dello stesso con specifico riferimento a quei corsi che non possono essere svolti da remoto;

che CSU intende quindi acquisire ed affidare il servizio di organizzazione e svolgimento di tali corsi agli operatori economici sopra individuati;

considerato che ai sensi dell'Addendum al Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, Addendum adottato dal Consiglio di Amministrazione di CSU in data 03.11.2020, ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto del servizio di cui sopra;

considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva di Unindustria Servizi s.r.l. prot. INAIL n. 29070727 avente scadenza in data 12.01.2022;

considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva di Confservizi Cispel Lombardia prot. INAIL n. 28376296 avente scadenza in data 10.11.2021;

DETERMINA

di affidare ad **Unindustria Servizi s.r.l.**, C.F. 02749590135, con sede in Como, in via Raimondi n. 1, il servizio di organizzazione e svolgimento di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del Dlgs. n. 81/2008, corsi che verranno periodicamente e di volta in volta individuati, nei limiti del budget contrattuale a tal fine previsto di **€ 2.000,00**, oltre ad Iva di legge - CIG. N. Z7A33D243F;

di affidare a **Confservizi Cispel Lombardia**, C.F. 04602330153, con sede in Rozzano (20089 MI), in Strada 4, Palazzo Q7, il servizio di organizzazione e svolgimento di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del Dlgs. n. 81/2008, corsi che verranno periodicamente e di volta in volta individuati, nei limiti del budget contrattuale a tal fine previsto di **€ 2.000,00**, oltre ad Iva di legge - al CIG. N. Z6E33D24EF;

che le fatture relative ai corsi di cui sopra verranno liquidate mediante visto dirigenziale;

che Unindustria Servizi s.r.l. e Confservizi Cispel Lombardia si assumano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

che Unindustria Servizi s.r.l. e Confservizi Cispel Lombardia si impegnino a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si convenga l'immediata risoluzione dei contratti conclusi con Unindustria Servizi s.r.l. e Confservizi Cispel Lombardia ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall'ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.) in attuazione dell'art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, i contratti stipulati con gli aggiudicatari verranno risolti e verrà corrisposto agli aggiudicatari medesimi il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e gli aggiudicatari dovranno versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore dei contratti;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Dott. Angelo Pozzoni.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Pozzoni

